

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

del 4 maggio 2021

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della LPGa che ha soppresso la gratuità della procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Ha per contro stabilito una disciplina modulabile per i processi di prestazioni (indennità giornaliera, rendite, ecc.). Il nuovo art. 61 lett. f^{bis} recita infatti:

Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:

fbis. in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;

Proprio perché la procedura è retta dal diritto cantonale, è il diritto cantonale che va adattato alle esigenze del diritto federale. La presente iniziativa intende mantenere la gratuità solo nei casi del diritto federale o in casi simili. Per esempio, per la richiesta di prestazioni assistenziali, data la situazione finanziaria precaria dei richiedenti, non si vuole eliminare la gratuità. Mentre si vuole introdurre un sistema a pagamento per i processi non legati a prestazioni o relativi alla restituzione di contributi percepiti illegalmente. Le procedure di cui all'art. 52 LAVS, che sono dovute a irregolarità degli amministratori nel pagamento dei contributi sociali, devono essere a pagamento secondo il valore litigioso.

Per la tariffa, si riprende per parità di trattamento, l'ammontare previsto all'art. 49 cpv. 1 LPAm. Non si vede infatti perché debbano esserci tariffe differenti a dipendenza della Camera del Tribunale di appello che viene adita.

Non si torna sulla questione dell'anticipo spese, che è stata respinta in tempi recenti dal Gran Consiglio, se non per le persone non dimoranti in Ticino.

Nelle procedure onerose, proprio perché di principio non si deve pagare un anticipo spese, si consiglia il Tribunale delle assicurazioni di informare le parti della tariffa applicabile (in modo che l'assicurato non sia sorpreso al termine della procedura).

Si propone quindi la modifica della legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca; RL 178.100) come segue:

Art. 29 - Spese processuali (nuovo)

¹Il Tribunale applica alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:

- a) da 100 a 5'000 franchi nei procedimenti di carattere non pecuniario;
- b) da 100 a 30'000 franchi nei procedimenti di carattere pecuniario.

²In caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede (salvo contraria disposizione, l'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso); se

la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

³Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.

⁴Il Tribunale può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

⁵Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

Lara Filippini e Sabrina Aldi